

Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 22113 del 29/10/2015

Chiamata di terzo da parte dell'opponente - Richiesta di autorizzazione al giudice nell'atto di opposizione - Necessità - Citazione diretta del terzo - Inammissibilità - Costituzione del terzo senza rilievi - Sanatoria - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 22113 del 29/10/2015

L'opponente a decreto ingiuntivo che intenda chiamare in causa un terzo non può direttamente citarlo per la prima udienza ma deve chiedere al giudice, nell'atto di opposizione, di essere a ciò autorizzato, determinandosi, in mancanza, una decadenza rilevabile d'ufficio ed insuscettibile di sanatoria per effetto della costituzione del terzo chiamato, ancorché questi non abbia, sul punto, sollevato eccezioni, in quanto il principio della non rilevabilità di ufficio della nullità di un atto per raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all'inosservanza di forme in senso stretto, e non di termini perentori, per i quali vigono apposite e distinte norme.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 22113 del 29/10/2015